

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTI del mese di MARZO dell'anno DUEMILATRE alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis. Valenza
Sono presenti i Soci:

BERTOLOTTI PIERO
BERTOLOTTI SILVIA
BUZIO ANGELO
BUZIO MAURO
CADREGARI FERDINANDO
CANEGALE SIMONETTA
ROSELLI MICHELE
TENTO ROBERTO
VISCANTI COSETTA

Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di 8 Soci su numero 8 Soci componenti il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.

Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:

- 1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
- 2) Contratto di collaborazione con tecnica Alena Shleiko
- 3) Organizzazione Centro Estivo
- 4) Richiesta da parte di S.G., La Marmora di Biella e S.G. Pietro Micca di Biella della atleta Tento Sonia
- 5) Verifica domande Soci Effettivi
- 6) Varie

Punto 1

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità

Punto 2

Dopo aver preso contatto con la tecnica bielorusa Alena Shleiko si è raggiunto un accordo per avere la sua collaborazione in qualità di istruttrice della sezione Ginnastica Ritmica. Il Presidente informa che sono state espletate tutte le pratiche per il suo ingresso in Italia che avverrà , se il Consiglio approverà il contratto, ai primi di aprile 2003. Il Presidente illustra il contratto concordato:

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE**

La A.S. Ginnastica Valentia Via Michelangelo, 3 bis - 15048 VALENZA

C.F. 9500149006 , in persona del suo Presidente pro tempore

Angelo Buzio domiciliato in Via Volta, 48 - 15048 VALENZA

E

la Sig.ra Shleiko Alena nata a Minsk - Bielorussia il 25.11.1977 residente in Via Angarsskaya, 78/36 – 220047 Minsk (Bielorussia) e risiederà in Italia a VALENZA Via Volta 48

Premesso

che la Società ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di tipo tecnico-professionale nel settore agonistico di ginnastica ritmica;

che la Sig.ra **Shleiko Alena** ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con la Società, ed ha dichiarato di possedere la specifica competenza richiesta;

stipulano e convengono quanto segue:

1. La Sig.ra **Shleiko Alena**, con contratto stipulato ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile si impegna a prestare la sua opera in favore della A.S. Ginnastica Valentia che si avvarrà della sua collaborazione per l'allenamento delle ginnaste agoniste della sezione della ginnastica ritmica. Nello svolgimento del suo incarico la Sig.ra **Shleiko Alena** agirà con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, attraverso il proprio apporto personale, senza impiego di mezzi propri organizzati e senza essere soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa o a vincoli di subordinazione e/o dipendenza gerarchica da parte della Società.
2. Circa la modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste alla Sig.ra **Shleiko Alena**, le parti si impegnano al rispetto del programma di massima dell'attività, che verrà concordato di volta in volta con la Società nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
La Sig.ra **Shleiko Alena** dichiara di conoscere lo Statuto ed i regolamenti della A.S. Ginnastica Valentia e di conformarsi agli stessi nello svolgimento della propria attività.
3. La Società potrà richiedere alla Sig.ra **Shleiko Alena** una relazione scritta su particolari attività o compiti a lei affidati. La Sig.ra **Shleiko Alena** dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità, e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste.
4. Il presente accordo avrà efficacia dal **(05.05.2003)** al **(27.01.2004)**, con facoltà delle parti di rinnovarlo espressamente prima del termine.
5. Le parti potranno in ogni caso recedere dal presente contratto con semplice preavviso di tre mesi, da comunicarsi con R.A.R.:
In caso di recesso anticipato unilaterale da parte della Società la Sig.ra **Shleiko Alena**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2227 del codice civile, avrà diritto a percepire soltanto le somme in proporzione spettantele sino a quel momento, esclusa ogni altra forma di indennizzo per spese e/o mancato guadagno.
6. In considerazione del periodo di efficacia del presente atto e del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfettariamente in complessive Euro **6.750,00 (seimilasettecentocinquanta,00)**, al lordo di imposte e contributi di legge, il compenso dovuto dalla Società alla Sig.ra **Shleiko Alena**, per il periodo dal **05.05.2003** al **27.01.2004** e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.
La Società ha già reperito un appartamento idoneo ad ospitare la Sig.ra **Shleiko Alena**. Sono a carico della Sig.ra **Shleiko Alena** le spese di affitto, condominiali e riscaldamento.
7. Le spese vive sopportate dalla Sig.ra **Shleiko Alena** per le eventuali trasferte connesse all'esecuzione dell'incarico di cui al presente accordo, verranno rimborsate a piè di lista dalla Società, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi entro il massimale giornaliero come previsto dalla Federazione Ginnastica d'Italia per i Giudici Nazionali.
8. Il compenso di cui al precedente punto 6, verrà corrisposto in rate mensili, posticipate, previa presentazione del riepilogo scritto dell'attività svolta, e della regolare documentazione fiscale.

9. La Sig.ra **Shleiko Alena** dichiara sin d'ora di non essere iscritto ad alcun albo professionale, e di non esercitare per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
10. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti la ritenuta d'acconto prevista dalle leggi vigenti, trattandosi di lavoro autonomo derivante, da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al di fuori dell'ambito applicazione dell'I.V.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 del DPR 22.12.86 n° 917 e dell'art. 5 del DPR 633/72.
11. Costituisce clausola risolutiva espressa dal presente atto la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla Società alla Sig.ra **Shleiko Alena**, secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni.
12. Nel caso di mancato rispetto del programma concordato a titolo di penale, salva la risarcibilità del danno ulteriore, la Sig.ra **Shleiko Alena** sarà tenuta a corrispondere alla Società la somma di Euro 26,00 per ogni giornata nella quale non sia stata fornita la prestazione concordata dalla Società medesima, il cui svolgimento era previsto per quella giornata.
13. La Società è autorizzata sin d'ora a defalcare le somme dovute a tale titolo dalla Sig.ra **Shleiko Alena** dal corrispettivo pattuito, di cui all'art. 6 del presente accordo.
14. Le parti si impegnano a compromettere in arbitri la soluzione di ogni controversia comunque attinente all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo.
15. Tali controversie saranno risolte da una commissione composta da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, in caso di mancato accordo tra i due arbitri, scelto dal Presidente del C.O.N.I. Provinciale di Alessandria, al quale verrà pure demandata la nomina dell'arbitro per la parte che rifiutasse di nominarlo. La commissione giudicherà con lodo irrituale senza il rispetto di particolari formalità. La commissione si riunirà entro trenta giorni dalla nomina presso la sede di Valenza della Società o in altro luogo concordato dagli arbitri, i quali dovranno deliberare entro il termine di 60 gg. dal giorno in cui tutti gli arbitri avranno accettato i rispettivi incarichi.

Il Consiglio approva all'unanimità e incarica il Presidente a concordare il giorno di arrivo della tecnica bielorusa Alena Shleiko. Considerato inoltre, che si è reperito un appartamento nel quale dovrà risiedere la suddetta tecnica, il Consiglio decide di provvedere ad anticipare la cauzione richieste dai proprietari dello stesso.

Punto 3

Su proposta del Tesoriere Piero Bertolotti il Consiglio decide di organizzare anche per l'anno 2003 il Centro Estivo per gli atleti della nostra Associazione ed i figli dei Soci. Il centro estivo inizierà con la fine dell'anno scolastico e terminerà l'ultimo venerdì del mese di luglio. A tal proposito viene incaricato il Presidente a seguirne l'organizzazione ed a dirigerne la gestione.

Punto 4

Le Società La Marmora e Pietro Micca di Biella, hanno richiesto la ginnasta Tenta Sonia per inserirla nelle proprie squadre agonistiche. Il Consiglio per agevolare la carriera della promettente ginnasta e per assecondare il volere della sua famiglia, dopo una lunga discussione, concedere il trasferimento della ginnasta alla Società Pietro Micca.

Punto 5

Il Consiglio prende in esame le domande di iscrizione quali Soci Effettivi e considerato che per nessuna di esse sussistono cause conosciute per respingerle, le approva tutte all'unanimità.

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente alle ore 24.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente